



**COMUNE DI BISCEGLIE**

Text

— o o o —

**REGOLAMENTO**  
**PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI**  
**A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 7 agosto 2019*

**ART. 1**

**Oggetto ed ambito applicativo**

1. Il presente regolamento stabilisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte del Comune di Bisceglie, degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Bisceglie in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, per tutte le fasi ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche di esecuzione e di ottemperanza, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei giudizi sopra indicati qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto degli stessi. Tali incarichi possono essere conferiti a professionisti del libero foro iscritti in apposito Elenco tenuto dall'Amministrazione secondo quanto previsto dal presente regolamento.

**ART. 2**

**Istituzione dell'Elenco degli Avvocati patrocinatori del Comune**

1. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune è istituito un apposito Elenco aperto di professionisti e di studi professionali o società di professionisti.
2. A tal fine, mediante pubblico Avviso, tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare tali incarichi dal Comune, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato *curriculum vitae* e professionale.
3. L'Elenco è unico e suddiviso nelle seguenti Sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:
  - Sezione A - CONTENZIOSO CIVILE  
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile – Tribunale delle Imprese;
  - Sezione B - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO  
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche nonché dinanzi ad altre Autorità Pubbliche (es. ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica – Ricorsi in sede amministrativa);
  - Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO  
Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile;
  - Sezione D - CONTENZIOSO PENALE  
Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale anche per la costituzione di parte civile;
  - Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO  
Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria – Commissione Regionale Tributaria – Cassazione.
4. Ulteriori articolazioni dell'Elenco sono previste per ciascuna Sezione in relazione all'anzianità d'iscrizione all'Albo Professionale, al possesso dell'abilitazione al patrocinio in Cassazione e presso le Giurisdizioni superiori e al valore della controversia.
5. I requisiti e le modalità d'iscrizione nell'Elenco sono stabiliti nel successivo art. 3.
6. Il Comune si avvale, in via prioritaria, dei propri dipendenti abilitati alla professione di Avvocato ed iscritti nell'apposito Elenco speciale degli Avvocati di Enti Pubblici annesso all'Albo degli Avvocati tenuto presso il competente Ordine professionale, incardinati nell'Avvocatura comunale.

7. È consentito conferire incarichi professionali ad avvocati esterni iscritti nell'Elenco comunale di cui al successivo art. 3 nei seguenti casi:

- a) reale o potenziale incompatibilità/conflicto di interessi degli Avvocati comunali in relazione all'oggetto dell'affare da trattare;
- b) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale, debitamente comprovato;
- c) eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi gravanti sull'Avvocatura comunale;
- d) particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o di avvocati dell'Avvocatura civica;
- e) mancanza negli avvocati dell'Ente dell'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori nei casi in cui ciò sia richiesto come requisito per l'espletamento dell'incarico;
- f) controversie di particolare complessità o caratterizzate da questioni giuridiche di particolare specificità o richiedenti competenza settoriale o comprovata pluriennale esperienza;
- g) casi specifici in cui si ravvisino ragioni di motivata opportunità, anche in affiancamento o con incarico congiunto con avvocati dell'Ente.

8. Al predetto Elenco si attingerà, anche per il conferimento di incarichi di assistenza nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.

9. L'Elenco Comunale potrà essere utilizzato anche per casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di Dipendenti o Amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco Comunale, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del Dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche elemento del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

10. In via del tutto eccezionale, e sulla base di adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco Comunale per giudizi di straordinaria importanza anche economica e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

11. Si può prescindere dall'utilizzo dell'Elenco e della procedura comparativa anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie Assicuratrici con oneri a loro carico.

12. Il Comune potrà, in ogni caso, affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco comunale in tutti i casi in cui, in base all'applicazione dei criteri di affidamento di cui al presente regolamento, non risulti possibile individuare il legale da officiare per la difesa in giudizio dell'Ente.

### ART. 3

#### Requisiti necessari per l'iscrizione, modalità e termini di presentazione delle domande.

1. L'iscrizione nell'Elenco Comunale ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle Sezioni di cui al precedente articolo, in numero massimo di due, alle quali chiede di essere iscritto in relazione alla esperienza e qualificazione professionale dichiarata e risultante dal proprio *curriculum*.

2. Per ciascuna Sezione dovrà essere presentata specifica domanda di inserimento, con allegata documentazione richiesta. Non saranno prese in considerazione le domande per l'iscrizione in due Sezioni, se formulate in un'unica istanza.

~~E' richiesta l'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle Sezioni relative al Contenzioso Amministrativo e Penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella Sezione relativa al Contenzioso Civile, del Lavoro e Tributario, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori. ( comma 3 soppresso con emendamento )~~

3. In apposite articolazioni dell'Elenco saranno inclusi, in relazione alle Sezioni prescelte sulla base della loro esperienza e qualificazione professionale, gli Avvocati abilitati al patrocinio dinnanzi alle Giurisdizioni superiori suddivisi per fasce di anzianità di iscrizione all'Albo speciale: da 1 a 5 anni, da 6 a 10 anni e da 11 anni e oltre di iscrizione.

4. In altra parte dell'Elenco saranno inclusi, suddivisi per fasce di anzianità di iscrizione all'Albo e sempre in relazione alle Sezioni prescelte sulla base della loro esperienza e qualificazione professionale, gli Avvocati

che abbiano maturato un periodo di iscrizione all'Albo Avvocati da **1 a 6 anni** ( testo emendato ~~da 3 a 6~~ ), da 7 a 11 anni e coloro che abbiano già maturato da 12 a 16 anni e 17 anni e oltre di iscrizione all'Albo Avvocati ma senza essere in possesso della suddetta abilitazione, con riferimento al Contenzioso Civile, del Lavoro e Tributario riguardante controversie di valore determinato o determinabile non superiore a € 25.000,00.

5. Possono presentare la domanda per l'iscrizione nell'Elenco Comunale gli Avvocati, singoli o associati, abilitati all'esercizio della professione forense, in possesso dei seguenti requisiti dichiarati in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) possesso della cittadinanza italiana, con le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- e) dichiarazione di non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti presso la Pubblica Amministrazione;
- f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare relativi all'esercizio della professione forense;
- h) iscrizione all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine Professionale di appartenenza con indicazione della data di prima iscrizione e degli anni maturati alla data della richiesta di iscrizione nell'Elenco;
- i) eventuale abilitazione al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori con la relativa data di conseguimento ed anzianità d'iscrizione;
- l) comprovate esperienze e competenza professionale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, specificate dall'art. 2 del presente regolamento, da dimostrarsi nel *curriculum vitae* e professionale;
- m) possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale;
- n) numero codice fiscale e numero partita IVA.

6. Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione nell'Elenco e mantenuti per tutto il periodo di inserimento nell'Elenco medesimo.

7. Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta, rispettivamente, la non iscrizione o la esclusione dall'Elenco, con provvedimento di cancellazione.

8. All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

9. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) autocertificazione relativa ai requisiti di cui al precedente comma 6;
- b) *curriculum vitae* e professionale in formato europeo, datato e firmato, con l'indicazione dei principali incarichi assolti e delle esperienze rilevanti riferite alle Sezioni prescelte, comprovante il possesso dell'esperienza e qualificazione professionale necessarie;
- c) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale conforme alle disposizioni normative vigenti ed ai parametri ministeriali;
- d) dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e del correlato Avviso Pubblico e di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute negli stessi, nonché delle condizioni, modalità e termini di affidamento determinati dal Comune di Bisceglie nello schema tipo di convenzione;
- e) dichiarazione di presa visione delle clausole del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti del Comune di Bisceglie, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, ed impegno a rispettarle;
- f) dichiarazione di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Bisceglie per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale;

- g) dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività al Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco comunale;
- h) copia del documento di identità in corso di validità.
10. La domanda dovrà contenere, altresì, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
- a) nome e cognome, data e luogo di nascita, numero di cellulare e codice fiscale;
  - b) residenza, luogo e indirizzo dello studio, principale domicilio professionale nonché recapito (indirizzo di posta elettronica certificata) al quale inviare le comunicazioni relative all'Avviso Pubblico e ai provvedimenti consequenziali.
  - c) data di iscrizione all'Albo degli Avvocati e Foro di appartenenza;
  - d) indicazione, ove esistente, della data di iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori.
  - e) indicazione della Sezione di specializzazione per materia prescelta.
11. Per gli studi associati e le società tra professionisti i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun professionista componente dello studio.
12. La domanda di iscrizione nell'Elenco, debitamente sottoscritta dall'istante e corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio indicato nell'Avviso Pubblico di cui al successivo art. 4, e dovrà essere trasmessa dal professionista esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata del Comune di Bisceglie che sarà indicato nell'Avviso, riportando il seguente oggetto: "Iscrizione nell'Elenco aperto di professionisti Avvocati per l'affidamento di incarichi esterni da parte del Comune di Bisceglie".
13. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito o inviate ad indirizzi diversi da quello suindicato, né quelle inviate con modalità differenti.
14. La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in un'unica mail in formato PDF non modificabile, da inviare tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato alla iscrizione nell'Elenco. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
15. Il Comune di Bisceglie non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione dei dati, per ritardi o disguidi ad esso non imputabili.
16. L'istanza, con allegata documentazione costituente il fascicolo relativo alla candidatura, potrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico all'Albo Pretorio *online* del Comune di Bisceglie.
17. L'istruttoria delle candidature ai fini dell'inserimento nell'Elenco verrà effettuata dal Servizio Affari Legali dell'Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso, sulla base dell'esame della documentazione prodotta e dei *curricula* presentati dai professionisti.
18. L'inserimento del professionista nell'Elenco comunale è subordinato all'esito positivo dell'esame della domanda e della completezza della documentazione presentata a corredo della stessa. Le domande saranno accettate solo se conformi alle disposizioni del Regolamento e del correlato Avviso Pubblico.
19. A conclusione delle operazioni e dell'attività istruttoria sarà adottata apposita determinazione dirigenziale di approvazione dell'Elenco Comunale con i nominativi dei professionisti iscritti, la pubblicazione della quale sull'Albo Pretorio *online* avrà effetto di notifica dell'avvenuta iscrizione agli interessati. L'eventuale non accoglimento della domanda verrà invece comunicato agli interessati a mezzo PEC.
20. L'Elenco comunale sarà, altresì, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie nella apposita sezione dedicata alla Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e successivo D.Lgs. n. 97/2016.
21. Tutte le informazioni concernenti il contenuto del *curriculum*, i titoli, l'esperienza professionale e gli altri requisiti prescritti dal presente Regolamento e correlato Avviso dichiarati dagli interessati, dovranno essere dimostrati, su richiesta dell'Amministrazione, mediante produzione di adeguata documentazione. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento, anche a campione, la sussistenza ed il permanere delle

condizioni che hanno consentito l'iscrizione. L'accertamento di false dichiarazioni comporterà l'esclusione dall'Elenco.

#### Art. 4

##### Formazione dell'Elenco Comunale

1. L'iscrizione nell'Elenco Comunale sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso, di un Avviso sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Il Comune di Bisceglie ha facoltà di prorogare o di riaprire, con provvedimento motivato, il termine di scadenza riportato nell'Avviso.
3. Il suddetto Elenco è soggetto a revisione annuale. I professionisti Avvocati iscritti nell'Elenco, pertanto, potranno presentare eventuali aggiornamenti ai propri *curricula*.
4. L'aggiornamento annuale dell'Elenco, di cui verrà data preventiva comunicazione con la pubblicazione sull'Albo Pretorio *online* del Comune di Bisceglie di apposito Avviso Pubblico, terrà conto sia delle nuove richieste di iscrizione nell'Elenco, sia delle modifiche eventualmente richieste dai professionisti già iscritti, che dovranno pervenire, a pena di esclusione, nei termini perentori stabiliti nell'Avviso Pubblico.
5. L'aggiornamento dell'Elenco, nei modi e nei termini previsti, sarà oggetto di apposita determinazione dirigenziale.
6. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta formazione di alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi, giudizio di idoneità professionale o altre classificazioni di merito, ma costituisce unicamente il riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire gli incarichi legali oggetto del presente Regolamento.
7. I nominativi dei professionisti che ottengono l'iscrizione sono inseriti nell' Elenco comunale in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'Elenco non determina per il professionista alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti d'incarico né comporta in alcun modo l'obbligo per il Comune di Bisceglie di utilizzare gli Avvocati in Elenco. L'istanza d'iscrizione nell'Elenco ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuale incarico legale e l'accettazione delle condizioni poste dal Regolamento e dal correlato Avviso Pubblico.
8. La tenuta dell'Elenco e delle istanze con la relativa documentazione a corredo è demandata al Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

#### ART. 5

##### Cancellazione dall'Elenco Comunale

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco Comunale dei professionisti che:
  - a) abbiano richiesto, con comunicazione via PEC o, comunque, in forma scritta, la cancellazione dall'Elenco Comunale;
  - b) abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco Comunale;
  - c) abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda d'iscrizione, anche accertate in un momento successivo all'affidamento dell'incarico;
  - d) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di presentare preventivo a seguito di richiesta scritta;
  - e) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
  - f) abbiano rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
  - g) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  - h) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze rispetto alle prestazioni richieste e agli obblighi rivenienti dalla iscrizione nell'Elenco comunale;

- i) nel corso dell'incarico siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;
- l) in costanza di iscrizione nell'Elenco comunale abbiano assunto incarichi in conflitto di interessi con l'Ente o versino in una delle situazioni di inconfiribilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013.

2. Il Comune di Bisceglie, in presenza anche di una sola delle suddette cause procederà, nel rispetto del contraddittorio, ad adottare motivato provvedimento di cancellazione dall'Elenco Comunale, da notificare al professionista interessato, e alla revoca del mandato professionale ove già conferito.

3. I professionisti nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'Elenco per i motivi di cui al comma precedente, lett. c), d), e), f), g), h), i) e l), non potranno richiedere nuova iscrizione all'Elenco prima del decorso di tre anni dalla data di cancellazione.

#### ART. 6

#### Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco Comunale

1. La Giunta comunale delibera di agire o resistere in giudizio nell'interesse del Comune. Il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente e conferisce all'Avvocato incaricato, secondo quanto previsto dai commi che seguono, il patrocinio legale con la sottoscrizione della procura alle liti.

2. Il Servizio Affari Legali e Contenzioso predispose la proposta di provvedimento per la Giunta comunale su parere preventivo obbligatorio non vincolante dell'Avvocatura Comunale.

3. Il Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso individua, motivandone la scelta, il professionista cui affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale richiedendo di regola, salvo casi di particolare urgenza o di ricorrenza di alcuni presupposti tra quelli di seguito indicati, un preventivo scritto con il contenuto di cui all'art. 13 della L. 247/2012 ad almeno due legali inclusi nell'Elenco comunale in relazione alla specializzazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) esperienza e qualificazione professionale in relazione allo specifico oggetto dell'incarico, quale desumibile dal *curriculum* presentato per la iscrizione nella Sezione prescelta;
- b) pregressa e proficua collaborazione con il legale in relazione alla medesima questione;
- c) congruità ed equità del corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire. In ossequio al principio di economicità della prestazione, i professionisti saranno, di regola, individuati previa comparazione delle proprie offerte di disponibilità ad assumere l'incarico. Essi dovranno all'uopo trasmettere all'Ente un preventivo di parcella utilizzando quale parametro quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'organo giurisdizionale, approvate con D.M. 10.03.2014, n. 55, modificato dal D.M. 8.03.2018, n. 37, secondo le modalità previste nell'art. 8, co. 2 del presente Regolamento. Ferma restando la necessità di vagliare in ogni caso la congruità e l'equità del corrispettivo richiesto, in caso di sostanziale omogeneità dei profili professionali preselezionati si terrà conto del minor corrispettivo proposto;
- d) continuità e uniformità difensiva nei casi di consequenzialità, complementarità o connessione con altri incarichi conferiti al professionista. In particolare, per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, fatta salva diversa decisione giustificata da specifici motivi di opportunità o insoddisfazione del Comune di Bisceglie. Allo stesso modo la preferenza è accordata, a giudizio insindacabile dell'Ente, nel caso di giudizi complementari o tra loro connessi in relazione ai fatti o agli atti oggetto di controversia. In tali casi il compenso spettante per l'ulteriore incarico verrà determinato applicando ai valori medi del D.M. n. 55/2014, previsti per lo scaglione di riferimento dinanzi all'autorità competente, le medesime riduzioni e condizioni offerte dal professionista per l'incarico precedente, ulteriormente ridotte nella misura del 15 %, con il limite del non superamento dei minimi tabellari.

Il criterio della continuità ed uniformità difensiva può trovare applicazione anche in relazione ad avvocati non iscritti nell'Elenco già affidatari di precedenti incarichi da parte dell'Ente, subordinatamente all'accettazione, per lo svolgimento dell'ulteriore incarico, dei minimi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 e alla sussistenza di tutti i requisiti per la iscrizione nell'Elenco.

- e) rotazione tra i professionisti inseriti nell'Elenco limitatamente agli affidamenti di incarichi di minore rilevanza perché seriali o di importo di causa fino a € 5.000. In osservanza del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi, inoltre, ciascun professionista nominato non potrà, per ciascuna Sezione di iscrizione nell'Elenco e per ogni anno solare, ricevere più di n. 3 incarichi di patrocinio legale o comunque maturare un compenso lordo superiore a € 20.000,00, salvo che per carenza di professionisti iscritti nella Sezione medesima.
- f) foro di competenza della causa da affidare: avendo riguardo al territorio, preferenza in favore degli avvocati aventi il principale domicilio professionale nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità giudiziaria adita;
- g) assenza di conflitto di interesse professionale e/o personale, con riferimento al singolo incarico, giusta le previsioni del Codice Deontologico Forense e del Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti e assenza di condizioni ostative all'assunzione dell'incarico previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
- h) avendo riguardo all'esiguo valore della controversia e specificamente nelle cause di risarcimento danni da insidia stradale e di opposizione a sanzione amministrativa o a cartella esattoriale dinanzi al Giudice di Pace, nei limiti della relativa competenza per valore, preferenza in favore dell'avvocato di più recente iscrizione all'Albo Professionale.

4. Il professionista, prima della formalizzazione dell'incarico, dovrà:

- a) rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico e il valore della causa facendo riferimento agli scaglioni di cui al D.Lgs. n. 55/2014 e s.m.i. nonché comunicare in forma scritta all'Ente che conferisce l'incarico professionale apposito preventivo di parcella riferito alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale, oltre CAP ed IVA, secondo modalità e condizioni previste dall'art. 8, comma 2, del presente Regolamento;
- b) obbligarsi a sottoscrivere apposita convenzione in cui sono riportate le condizioni giuridiche ed economiche di incarico approvate dal Comune di Bisceglie;
- c) produrre copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività professionale, conforme alle disposizioni vigenti;
- d) impegnarsi a non assumere – in proprio e per conto di terzi – la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Bisceglie, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio per la durata del rapporto instaurato, che siano in conflitto di interessi con l'Ente;
- e) obbligarsi a trasmettere un parere in ordine al “rischio di soccombenza” dell'Ente.

5. Il professionista dovrà, altresì, dichiarare con le modalità di cui al DPR n. 445/2000:

- a) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco;
- b) di non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 o conflitto di interesse professionale e/o personale ai sensi del Codice Deontologico e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici in relazione allo svolgimento dell'incarico legale oggetto di conferimento da parte del Comune di Bisceglie.

6. Il professionista chiamato a prestare la propria collaborazione può, per motivate e comprovate ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico.

7. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e/o opportunità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.



**ART. 7**

**Contenuto minimo dell'atto d'incarico**

1. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione contenente le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico.
2. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.
3. Il Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso stipula con il professionista prescelto la convenzione disciplinante l'incarico redatta secondo lo schema tipo approvato con determinazione dirigenziale unitamente all'Avviso Pubblico.
4. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente specificare:
  - a) l'indicazione del valore della causa;
  - b) il compenso professionale determinato in relazione allo scaglione di riferimento secondo le tabelle dei parametri forensi allegata al D.M. 55/2014, così come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, secondo quanto disposto nel successivo art. 8;
  - c) il riferimento al preventivo di parcella prodotto, specificando le voci dei parametri professionali applicate e la misura della loro eventuale riduzione rispetto ai valori medi;
  - d) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
  - e) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice Deontologico forense;
  - f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, e quello di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
  - g) l'obbligo del Legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto, e senza ulteriore compenso, un parere motivato all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
  - h) l'obbligo per il Legale di comunicare all'Ente almeno una volta all'anno la necessità di eventuali aumenti delle proprie spettanze, dovuti ad una maggiore imprevista attività professionale o a maggiori spese non preventivate o non preventivabili al momento del conferimento dell'incarico;
  - i) l'obbligo dell'Avvocato, dopo avere ricevuto l'incarico ed in tutti i casi di richiesta da parte del Servizio Affari Legali, nonché ogni volta che in seguito all'attività processuale svolta si renda opportuno, a comunicare/aggiornare il giudizio prognostico circa il probabile esito del contenzioso, di comunicare all'Ente l'anno di probabile conclusione del giudizio, la data dell'udienza di precisazione conclusioni (giudizi civili) o di trattazione del merito (giudizi amministrativi) ai fini della costituzione/aggiornamento del Fondo Rischi Contenzioso dell'Ente, nonché a fornire ogni altra notizia o informazione relativa al contenzioso affidato che gli venga richiesta;
  - l) l'obbligo di fornire un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale /stragiudiziale e conciliazione e, se richiesto dall'Ente, di predisporre il relativo schema di atto;
  - m) l'obbligo di assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se richiesto dall'Ente, incontri presso la sede del Comune;
  - n) l'obbligo di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

**ART. 8**

**Corrispettivo della prestazione professionale**

1. Il corrispettivo della prestazione professionale indicato dall'Avvocato nel preventivo di spesa presentato prima dell'adozione della determinazione di affidamento è determinato come segue e, insieme con gli aspetti giuridici del rapporto, forma oggetto della convenzione con l'Ente per la disciplina dell'incarico.
2. Il compenso per l'opera prestata dal professionista esterno è determinato assumendo quale valore di base i parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. 55/2014, così come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, con la riduzione offerta dal legale con la presentazione del preventivo di spesa antecedentemente al conferimento dell'incarico. Tale riduzione non potrà in ogni caso condurre alla determinazione di un compenso inferiore ai minimi desumibili dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, in relazione alle previsioni dell'art. 13 bis della legge 247 del 2012 (*equo compenso*).
3. La previsione del corrispettivo del professionista è, di regola, onnicomprensiva di tutte le attività inerenti all'incarico affidato nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di trasferta, che il Comune può riconoscere solo per spostamenti fuori dal distretto di Corte d'Appello in cui l'avvocato esercita prevalentemente ed abitualmente la professione.
4. Nei casi di maggiorazioni di compenso previste dal D.M. n. 55/2014 nel corso dell'incarico, può essere riconosciuto un'eventuale incremento del compenso in misura non superiore al 10 % rispetto alla base di calcolo in caso di motivi aggiunti e/o nel caso di successive incombenze/attività professionali inerenti all'incarico inizialmente non previste e/o non prevedibili, fatte salve le spese vive che possono essere rimborsate per intero. In tali casi, il professionista ha l'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita domanda l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa. In mancanza di detta domanda e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista stesso. Le ipotesi di abbattimento del compenso previsti dal D.M. n. 55/2014 devono intendersi sempre nella misura massima consentita.
5. Il Comune di Bisceglie provvederà ad erogare al professionista un acconto pari al 20% dell'importo pattuito, oltre CAP ed IVA, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.
6. La liquidazione del saldo, detratto l'acconto, avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate. Le spese vive, ragionevolmente sostenute, saranno liquidate a seguito di formale richiesta, e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale.
7. Non si darà luogo ad acconti per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di € 1.500,00.
8. Qualora la sentenza favorevole all'Ente che definisce il giudizio condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista, la differenza in favore di quest'ultimo potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata effettivamente recuperata dalla parte soccombente. In questo caso l'Avvocato incaricato curerà, per conto dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero del credito relativo alle spese legali e a quelle ulteriori eventualmente oggetto principale della condanna. Graveranno sull'Ente le spese vive di procedura documentate e quelle di registrazione.
9. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo minore di quello convenuto con il professionista, spetta in ogni caso a quest'ultimo la somma pattuita. In ogni caso, per l'attività di recupero del credito relativo alle spese legali e a quelle ulteriori eventualmente oggetto principale della condanna, nonché in relazione alle spese della procedura, si applica quanto stabilito al comma precedente.
10. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
11. Prima dell'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di trasmettere notula *pro-forma* al Servizio competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.

12. È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione.

13. In caso di studi associati o di società tra professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

14. L'Avvocato si impegna a non avviare procedure monitorie in danno del Comune di Bisceglie prima che sia trascorso un anno da una infruttuosa richiesta di pagamento delle competenze spettanti.

#### **ART. 9**

##### **Registro degli incarichi**

1. E' istituito il Registro degli Incarichi legali.

2. Il Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'Elenco comunale degli avvocati, anche alla tenuta e aggiornamento del Registro degli Incarichi Legali nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

- a) generalità del professionista incaricato;
- b) oggetto sintetico dell'incarico;
- c) estremi dell'atto di incarico;
- d) importo/i del compenso preventivato e liquidazione/i effettuate;
- e) risultati ottenuti in termini di vittoria o soccombenza per l'Ente.

#### **ART. 10**

##### **Pubblicità**

1. L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il Registro degli Incarichi Legali sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

2. Il Comune di Bisceglie, a tal fine, procederà, a cura del Dirigente dell'Area Funzionale Servizio Legale e Contenzioso, alla pubblicazione dell'Elenco e del Registro degli Incarichi Legali sul sito istituzionale dell'Ente nella apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 11**

##### **Norme di salvaguardia**

Gli incarichi legali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere regolati dalla convenzione a suo tempo sottoscritta fino al termine del giudizio.

#### **ART. 12**

##### **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili ed al Codice di Deontologia forense.

**ART. 13**

**Entrata in vigore e modifiche**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione.
  2. Eventuali future modifiche del presente Regolamento dovranno essere comunicate preferibilmente via pec ai professionisti iscritti nell'Elenco Comunale al fine di consentire loro di chiedere, in caso di mancata condivisione, la cancellazione dall'Elenco. Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione senza che sia pervenuta alcuna istanza di cancellazione, le modifiche al regolamento produrranno i loro effetti nei confronti di tutti gli iscritti, senza tuttavia incidere sugli incarichi precedentemente assegnati e non ancora conclusi.
-